



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024
N.13 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 19:35 presso la Residenza Municipale, con nota di convocazione prot. N. 1847 del 18/04/2024, in via Chiesa Nuova, 3 in via ORDINARIA, in sessione PUBBLICA, in PRIMA convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei seguenti signori:

			Presente/Assente
1	Tasso Gabriele	Sindaco	Presente
2	Bacco Adriano	Componente del Consiglio	Presente
3	Rancan Sara	Componente del Consiglio	Presente
4	Bauce Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
5	Antoniazzi Mauro	Componente del Consiglio	Presente
6	Xompero Daniele	Componente del Consiglio	Presente
7	Beltrame Rina	Componente del Consiglio	Presente
8	Dalla Barba Davide	Componente del Consiglio	Presente
9	Bocchese Susy	Componente del Consiglio	Presente
10	Santolini Jonathan	Componente del Consiglio	Presente
11	Mioli Chiara	Componente del Consiglio	Presente
	Presenti N. 11	Assenti N. 0	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Fiorin Federico Maria .

Il Sig. Tasso dott. Gabriele nella sua qualità Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

Il Sindaco introduce il punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019 con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo MTR 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019 contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 57/2020 riguardante semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione n. 282/2021/R/rif ad oggetto: “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) - Orientamenti finali”;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di approvazione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 relativa all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 389 del 03/08/2023 di approvazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di San Pietro Mussolino, è presente e operante il Consiglio di Bacino “Vicenza”, costituito mediante sottoscrizione in data 20/06/2018 della convenzione per il funzionamento dello stesso come Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

CONSIDERATO, che il Comune di San Pietro Mussolino figura come gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino “Vicenza” prot. 1668 del 10.04.2024 con la quale ha trasmesso al Comune di San Pietro Mussolino, ai fini della presa d'atto e per la definizione degli aspetti tariffari, il Piano



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO (Provincia di Vicenza)

Economico – Finanziario (PEF) 2024 – 2025 del servizio di gestione dei rifiuti e la relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento;

PRESO ATTO, pertanto, che:

- il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2024 del Comune di San Pietro Mussolino è pari ad € 171.569,00 suddiviso tra costi fissi pari ad €. 50.035,00 e costi variabili pari ad €. 121.534,00;
- il costo complessivo da coprire con tariffa per l'anno 2024, decurtato del contributo MIUR, risulta di conseguenza pari ad € **170.244,00** di cui €. 48.710,00 costi fissi e €. 121.534,00 costi variabili;

VISTI:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO, inoltre, il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. in base al quale: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;”*

RILEVATO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al 15 marzo 2024;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 25/05/2023;

- l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la Legge n° 147/2013 e precisamente l'art. 1 comma 652 con la quale viene disposto che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(*Provincia di Vicenza*)

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà, anche quest'anno, di fissare al di sotto del limite minimo i coefficienti kc e kd per le categorie 6, 16 e 17, come risulta nell'allegato C) alla presente deliberazione e di confermare l'applicazione del valore massimo per tutte le altre categorie al fine di mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, pur riconoscendo una determinata differenziazione tra le categorie che conferiscono al servizio pubblico maggiori quantitativi di rifiuti;

CONSIDERATO che anche ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato "A" alla presente deliberazione, e la relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da applicare per l'anno 2024, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 predisposta dall'Ente Territorialmente Competente al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

DATO ATTO che la Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente nr. 123 del 17/11/2023 ha confermato l'imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura massima del 5% della TARI;

PRESO ATTO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) *U RI,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *U R2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO di confermare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei quantitativi dei rifiuti conferiti dalle stesse:

- utenze domestiche 76%
- utenze non domestiche 24%

CONSIDERATE le disposizioni dettate dalla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 intervenute in ambito della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che prevede tra l'altro che:

- il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5,6,7 e 8 del TITR fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque, non superiore al bimestre;

- in presenza di una riscossione annuale, il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(*Provincia di Vicenza*)

del medesimo utente di pagare in una unica soluzione;

- che l'art.15-bis del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.6.2019, n.58, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU, e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VALUTATA l'opportunità di introitare comunque entro l'anno corrente la tassa rifiuti, al fine di scongiurare eventuali conseguenze negative per l'Ente in termini di cassa;

RITENUTO, pertanto, per l'anno 2024 prevedere le seguenti scadenze:

- **rata n. 1** con scadenza al 31/07/2024 oppure **versamento rata unica**;
- **rata n. 2** con scadenza al 30/09/2024;
- **rata n. 3** con scadenza al 30/11/2024;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) anno 2024;

RILEVATO che nel bilancio sulla base del PEF approvato nell'anno 2023 per l'anno 2024 è stato previsto uno stanziamento in entrata pari ad €. 160.900,00 e ritenuto di adeguarlo ad €. 170.244,00 come dal piano finanziario approvato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con delibera n. 9/2024 nella prossima variazione al bilancio di previsione 2024-2026;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-bis e ter, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisite le votazioni, rese per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti: 11

Assenti: 0

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1) **di prendere atto** dei seguenti atti elaborati in conseguenza della revisione infra annuale e validati dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione n. 9 del 09/04/2024:

- Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, Allegato "A" alla presente deliberazione, del servizio di gestione dei rifiuti comprensivo dei costi relativi alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl e del Comune per un totale complessivo per l'anno 2024 di €. 170.244,00;

- relazione di accompagnamento del PEF, Allegato "B" alla presente deliberazione;



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

- 2) **di approvare** le tariffe della TARI anno 2024 come da prospetto Allegato C) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **di quantificare** in €. 170.244,00 il gettito complessivo della Tassa Rifiuti (TARI), che corrisponde all'entrata massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, dando atto che viene assicurata, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal PEF;
- 4) **di stabilire** la percentuale dei costi a carico delle utenze domestiche al 76% e quella a carico delle utenze non domestiche al 24%;
- 5) **di prendere atto** che sull'importo della Tassa Rifiuti, si applica:
- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5% di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) **di fissare** le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2024 in numero tre rate con scadenza rispettivamente:
- **rata n. 1** con scadenza al 31/07/2024 oppure **versamento rata unica**;
 - **rata n. 2** con scadenza al 30/09/2024;
 - **rata n. 3** con scadenza al 30/11/2024;
- 7) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024, previo perentorio invio, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, dello stesso mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) **di dare atto** che si provvederà ad adeguare lo stanziamento di bilancio pari ad €. 170.244,00, come dal piano finanziario approvato dall'ETC e trasmesso in data 10/04/2024, nella prossima variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con la seguente separata votazione espressa in forma palese, dal seguente esito:

Presenti: 11

Assenti: 0

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Tasso Gabriele
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

Il Segretario Comunale
Fiorin Federico Maria
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 02/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, li 02/05/2024

Il Segretario Comunale
Fiorin Federico Maria
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/04/2024 , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li 02/05/2024

Il Segretario Comunale
Fiorin Federico Maria
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025
VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, lì 23/04/2024

Il Responsabile del Settore
Consolaro Tiziana
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

Comune di San Pietro Mussolino - Determina n.2024085 del 18/04/2024



COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025
VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Consolare Tiziana, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, lì 23/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Consolare Tiziana
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

	2024			2025		
	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	42.484	-	42.484	40.655	-	40.655
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	22.265	-	22.265	21.306	-	21.306
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	12.233	-	12.233	11.706	-	11.706
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	41.475	10.366	51.841	39.689	9.919	49.608
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.812	-	15.812	15.131	-	15.131
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.487	-	9.487	9.078	-	9.078
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	5.268	-	5.268	5.041	-	5.041
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	3.477	-	3.477	3.327	-	3.327
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	-	957	-	989	-	989
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		10.952	10.952		11.787	11.787
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	4.287	-	4.287	8.607	-	8.607
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	108.824	21.317	130.141	108.569	21.706	130.276
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	8.091	8.091	-	7.742	7.742
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.641	13.644	15.285	1.571	13.056	14.627
Costi generali di gestione CGG	14.647	2.812	17.459	14.016	2.691	16.707
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	83	733	816	79	877	956
Costi comuni CC	16.372	17.189	33.560	15.667	16.624	32.290
Ammortamenti Amm	7.045	-	7.045	6.405	-	6.405
Accantonamenti Acc	621	-	621	594	-	594
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	621	-	621	594	-	594
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	3.587	-	3.587	1.613	-	1.613
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	11.252	-	11.252	8.612	-	8.612
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot}_{TF}	1.013	-	1.013	981	-	981
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		2.534	2.534		2.191	2.191
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	2.517	-	2.517	8.272	-	8.272
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	31.154	27.813	58.967	33.532	26.557	60.089
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	139.978	49.131	189.108	142.102	48.263	190.365
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	139.978	49.131	189.108	142.102	48.263	190.365
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			60%			60%
q_{a-2} ton			390,21			390,21
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			38,91			40,12

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,01			26,01
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,14			-0,14
Totale γ			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
ρ_{i_a}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			0,16%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			2,75%
$(1 + \rho)$			1,0959			1,0275
$\sum T_a$			189.108			190.365
$\sum TV_{a-1}$			107.788			121.534
$\sum TF_{a-1}$			48.767			50.035
$\sum T_{a-1}$			156.555			171.569
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,2079			1,1096
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			171.569			176.285
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			17.539			14.080
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	100.217	21.317	121.534	108.569	21.706	130.276
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	22.881	27.153	50.035	19.452	26.557	46.009
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	123.098	48.471	171.569	128.022	48.263	176.285
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.325			1.325

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			121.534			130.276
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			48.710			44.684
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			170.244			174.960

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Macro Indicatore R1						
R1			1,00			1,00

Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			14.891			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			26.159			
H di partenza			56,9%			
Classe di partenza H			D			

Obiettivi			58,9%			60,9%
Classe obiettivo			D			C



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA - Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consiglio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione del PEF grezzo predisposto dal gestore Agno Chiampo Ambiente (ACA) e da voi condiviso con noi in data 08 Aprile 2024 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine ai coefficienti proposti da ACA medesima funzionali a rappresentare il livello prestazionale e di qualità del servizio nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- Riporta le attività svolte in merito all'analisi e alla validazione dei dati di competenza dei Comuni nonché gli esiti delle medesime attività;
- Riporta, in allegato, i PEF relativi a ciascun bacino tariffario derivanti dall'integrazione dei PEF grezzi di ACA e dei dati comunali, con le rimodulazioni conseguenti.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro spettabile Ente in data 8 Aprile 2024 con riferimento al PEF grezzo di ACA e con riferimento alla documentazione comunale pervenuta e condivisa alla data del 8 Aprile 2024.

Si rimettono al vostro spett.le Ente le valutazioni svolte nonché i PEF predisposti, anche al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti

**RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEI PEF GREZZI DEL GESTORE AGNO
CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. E DEI DATI CONTABILI TRASMESSI DAI
COMUNI DEL RELATIVO BACINO GESTIONALE**

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di validazione dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 per le annualità 2024 e 2025 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA e relativo allegato integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative") e di supporto alla predisposizione dei PEF per ciascun bacino gestionale

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo ad Agno Chiampo Ambiente (ACA) si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF grezzo del gestore, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione del PEF grezzo, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - alla valorizzazione delle poste rettificative,
 - alla quadratura delle poste contabili con le fonti contabili obbligatorie;
 - al sistema di separazione contabile adottato al fine
 - all'analisi della proposta di coefficienti avanzata dal gestore.
- Con riferimento alle attività di verifica dei dati comunali:
 - Formazione e supporto continuativo tramite help desk dedicato in merito ai costi riconoscibili e rendicontabili;
 - Raccolta dei dati di costo dei Comuni nonché delle relazioni di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e dei fabbisogni standard.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 8 Aprile 2024 e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.



La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "full due diligence", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*” (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*”

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:



1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.
2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 8 Aprile 2024.

2 Ambito di analisi 1: validazione del PEF grezzo di ACA

2.1 Verifica della completezza documentale

ACA ha trasmesso al Consiglio di Bacino i PEF grezzi relativi ai Comuni di propria competenza in data 8 Aprile 2024.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF grezzo del gestore e a quanto di sua competenza.

2.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

2.2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

2.2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti conguagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;



- L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

2.3 Verifica del rispetto della metodologia

2.3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo.

2.3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

2.4 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore ACA per quanto di propria



competenza nei prospetti trasmessi in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2.

In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente.

3 Ambito di analisi 2: validazione dei dati comunali

Il Consiglio di Bacino ha reso disponibili i documenti propedeutici alla definizione dei PEF 2024-2025 dei singoli ambiti tariffari inclusi nella gestione dei singoli comuni interessati (PEF Comune), come pervenuti dagli Enti in seguito alla richiesta di raccolta dati.

I singoli Comuni hanno corredato l'invio dei documenti ufficiali (Appendici come da Determina 1) con altri dati e altre informazioni di supporto e propedeutici alla verifica dei valori inseriti (in tale senso le schede di raccolta costi comunali - RDT).

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale ACA ad eccezione del Comune di Sovizzo, per il quale, in quanto inadempiente, si è predisposto un PEF ad invarianza tariffaria, lato comune, rispetto all'anno 2023.

3.1 Verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni

3.1.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato "RDT" come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell'apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all'uopo costituita.

Quanto agli elementi da trasmettersi ai sensi dell'art. 7.3 punto b ([...] *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti [...]*) si dà atto che le informazioni e i dati trasmessi dagli Enti sono strutturati in modo da consentire una verifica con le fonti contabili, il cui dettaglio non è stato trasmesso dai singoli Enti in quanto reperibile nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" di ogni Ente.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta



contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall'analisi è emersa una sostanziale continuità dell'impianto rendicontato rispetto a esercizi precedenti e la corretta imputazione ai servizi regolamentati secondo criteri di trasparenza, pertinenza e verificabilità (corrispondenza nelle relazioni di accompagnamento descrittive delle evidenze contabili sottostanti alle predisposizioni e dei criteri di valorizzazione dei costi, con le valorizzazioni dei PEF MTR).

Pertanto, dall'analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

3.1.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell'esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell'ambito della procedura definita per l'attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori "comune", abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;
- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;

c) l'assenza di poste straordinarie.

3.1.3 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità., che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

3.2 Conclusioni

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assoluta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale di ACA, così come eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4 Ambito di analisi 3: verifica dei coefficienti

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della nostra attività ci siamo interfacciati con il gestore ACA al fine di verificare i coefficienti allo stesso proposti, nonché i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta e omega nonché alle altre componenti di competenza dell'ETC.

La verifica si è basata:

- Sui dati relativi ai livelli di raccolta differenziata dei diversi bacini;



- Dei dati funzionali al calcolo dell'R1 forniti dal gestore;
- Sui livelli di qualità percepita proposti dal gestore rispetto ai quali è stata richiesta una verifica anche all'ETC;
- Sui dati di costo efficiente derivanti dal fabbisogno standard.

Le verifiche fornite hanno fornito esito positivo.

5 Conclusioni

In virtù degli esiti delle verifiche riportati nei capitoli precedenti sono stati predisposti i PEF unitari per ciascun bacino tariffario comunale che si allegano alla presente e si rimettono all'ETC per le valutazioni e le decisioni di competenza tramite il seguente link: [PEF_ACA_definitivi](#) (accesso autorizzato al Dott. Facci Antonio).

TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024

N. COMPONENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	COEFFICIENTE KA	COEFFICIENTE KB
1	0,315	66,297	0,84	0,8
2	0,3675	132,594	0,98	1,6
3	0,405	165,7425	1,08	2
4	0,435	215,4653	1,16	2,6
5	0,465	265,1881	1,24	3,2
6	0,4875	306,6237	1,3	3,7

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2024

CODICE ATTIVITA'	ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	COEFFICIENTE KC	COEFFICIENTE KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto_	0,2528	0,5704	0,51	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	0,3966	0,8896	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,3123	0,7062	0,63	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	0,2132	0,4821	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	0,5305	1,1938	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,2975	0,8896	0,6	6,55
7	Case di cura e riposo	0,4958	1,1123	1	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,5602	1,2631	1,13	9,3
9	Banche ed istituti di credito	0,2875	0,6492	0,58	4,78
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,5503	1,2386	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7536	1,6909	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,5156	1,1544	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5751	1,2875	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4512	1,0186	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,5404	1,2115	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,9831	4,346	4	32
17	Bar, caffè, Pasticceria	1,4873	3,2595	3	24
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,1799	2,6552	2,38	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,294	2,9078	2,61	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,1759	11,6256	10,44	85,6
21	Discoteche, night club	0,8131	1,8267	1,64	13,45